

PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI AUTOBUS DI CLASSE II DI LUNGHEZZA COMPRESA FRA GLI 11,80 ED I 12,20 METRI NUOVI DI FABBRICA, CON CONTESTUALE CESSIONE IN PERMUTA DI VEICOLI USATI, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLE AZIENDE BUS COMPANY S.r.l. e RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE S.r.l.

CIG 742503765D – LOTTO 1 – FINO AD UN MASSIMO DI 31 AUTOBUS PER BUS COMPANY S.r.l.;

CIG 7426232084 – LOTTO 2 – FINO AD UN MASSIMO DI 6 AUTOBUS PER RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE S.r.l.

GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA' EUROPEA N. 2018/S 058-128973 DEL 23/03/2018

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

IL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI HA VALIDITA' PER ENTRAMBI I LOTTI. OVE VI SIANO DIFFERENZE DI RICHIESTE TRA I DUE LOTTI, VIENE SPECIFICATO NEI SINGOLI ARTICOLI.

Art. 1 Oggetto e natura dell'appalto

Le norme contenute nel presente capitolato speciale d'oneri hanno per oggetto la fornitura di autobus di linea interurbani a gasolio omologati Euro VI, nuovi di fabbrica, appartenenti alla Classe II di cui alla ECE 107, a due assi, per trasporto di passeggeri anche su sedia a rotelle e a ridotta capacità motoria, da adibire al servizio pubblico nelle aree interurbane della Provincia di Cuneo e Torino (Lotto 1), nelle aree interurbane della Provincia di Cuneo e Imperia (Lotto 2).

I veicoli offerti dovranno avere una lunghezza compresa fra gli 11,80 ed i 12,20 metri, e larghezza compresa tra i 2,50 ed i 2,55 metri. Dovranno essere di categoria M3.

L'appalto è a procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, mediante accordo quadro; il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Società appaltante si riserva il diritto di modificare il presente capitolato speciale d'oneri al fine di correggere eventuali errori, motu proprio o su segnalazione dei Fornitori, per tutta la durata del procedimento.

Ogni modifica verrà tempestivamente pubblicata sul sito www.buscompany.it e la Società appaltante potrà provvedere, se del caso, al riaggiornamento dei termini di gara.

Tale facoltà non comporterà alcun onere o penale per la Società appaltante, né sarà considerata fonte di danno da parte dei Fornitori.

Potrà essere dato corso alla aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, previa valutazione della congruità del prezzo in rapporto alle caratteristiche tecniche del veicolo offerto.

Il numero massimo di veicoli oggetto dell'accordo quadro è di 31 unità per il lotto 1, e di 6 unità per il lotto 2.

L'importo complessivo dell'appalto è di € 7.770.000,00 (Euro SETTEMILIONISettecentosettantamila/00) (IVA esclusa) così suddivisi: € 6.510.000,00 (Euro SEIMILIONICINQUEcentodiecimila/00) (IVA esclusa) per il Lotto 1 ed € 1.260.000,00 (Euro UNMILIONEDUEcentosessantamila/00) (IVA esclusa) per il Lotto 2, inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico (ex legge).

L'appalto sarà finanziato con risorse derivanti da contribuzione regionale di cui alla D.G.R. 8 maggio 2017, n. 40-5004, e/o eventuali successive D.G.R. regionali relative al finanziamento autobus.

I prezzi ai quali verrà aggiudicata la gara saranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'accordo quadro, di durata triennale, salvo l'aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT FOI, per contratti stipulati successivi al primo.

Si precisa che l'importo a base d'asta è comprensivo di ogni onere inerente la fornitura dei veicoli, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di trasporto ed altri oneri di approntamento dei veicoli.

Si segnala inoltre che non è stato redatto un DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto trattandosi di una fornitura senza installazione, non vi sono rischi da interferenza. Tale documento potrà essere redatto, anche su richiesta dell'appaltatore, qualora intervenga qualsiasi tipo di modifica che vada ad incidere sulle modalità organizzative e facciano sì che la stesura sia necessaria.

Art. 2 Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con procedura ristretta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016, secondo i seguenti parametri di riferimento e loro peso (Punteggio massimo 100, nel calcolo dei punteggi si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, mediante arrotondamento delle eventuali cifre successive):

PREZZO	30 PUNTI
TECNICO	70 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

Punteggio prezzo.

Lotto 1

Sarà assegnato alla offerta secondo la formula:

$$\frac{P_{min}}{P_i} \times \text{punteggio max attribuibile}$$

Dove: P = prezzo offerta inteso come valore complessivo dei veicoli nuovi offerti diviso il numero di veicoli nuovi. Per prezzo si intende quello del veicolo sommato a quello delle tecnologie.

P_{min} = prezzo minimo tra le offerte pervenute
P_i = prezzo offerta i-ma
30 = punteggio massimo attribuibile

Lotto 2

Sarà assegnato alla offerta secondo la formula:

$$\frac{P_{min}}{P_i} \times \text{punteggio max attribuibile}$$

Dove: P = prezzo offerta inteso come valore complessivo dei veicoli nuovi offerti dedotto del valore complessivo dei veicoli usati in permuta diviso il numero di veicoli nuovi. Per prezzo dei veicoli nuovi si intende quello del veicolo sommato a quello delle tecnologie.

P_{min} = prezzo minimo tra le offerte pervenute
P_i = prezzo offerta i-ma
30 = punteggio massimo attribuibile

Punteggio tecnico.

Sarà assegnato alla offerta secondo i parametri e i punteggi riportati nell'Allegato A1 (per quanto riguarda il lotto 1) e nell'Allegato A2 (per quanto riguarda il lotto 2).

Al fine della assegnazione dei punteggi tecnici, il partecipante dovrà compilare la tabella di cui all'Allegato A1 (per quanto riguarda il lotto 1) e l'Allegato A2 (per quanto riguarda il lotto 2) alla presente, con sottoscrizione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (o, per i partecipanti non residenti in Italia, dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), per la parte di sua competenza.

Il punteggio relativo alla visione e prova del veicolo sarà assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice appositamente nominata dalla Stazione appaltante.

Verranno valutati positivamente veicoli tecnicamente strutturati per assicurare un elevato confort di marcia e la più elevata velocità commerciale in linea con i servizi svolti.

La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio di gara più alto.

Per accedere alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà necessario aver raggiunto almeno 40 punti nella parte tecnica.

Verranno comunicati dalla Commissione i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dopodiché si procederà all'apertura delle buste con le offerte economiche, leggendo i prezzi offerti.

Qualora due o più offerte presentino lo stesso punteggio complessivo ed il medesimo punteggio per quanto riguarda il prezzo, l'assegnazione avverrà mediante estrazione a sorte.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che sia congrua e vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui non ritenga idonea o congrua alcuna delle offerte presentate.

La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto per circostanze sopravvenute, o anche solo a proprio discrezionale e insindacabile giudizio.

La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto anche dopo l'aggiudicazione definitiva.

In tali casi, non sarà dovuto alcun che alle imprese concorrenti.

Art. 3 Modalità di fornitura

L'oggetto della presente gara consiste nell'accordo quadro di durata triennale per la fornitura di:

Lotto 1 (per Bus Company S.r.l.): n. 31 autobus di classe II lunghezza compresa fra gli 11,80 ed i 12,20 metri e larghezza compresa tra i 2,50 ed i 2,55 metri, a pianale rialzato max 870 mm, per trasporto pubblico di linea interurbano, categoria M3, alimentati a gasolio, omologati secondo la classe di emissione Euro VI, climatizzati, idonei al trasporto di passeggeri anche su sedia a rotelle e a ridotta capacità motoria. Il primo contratto applicativo riguarderà n. 4 unità.

Lotto 2 (per Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.): n. 6 autobus di classe II lunghezza compresa fra gli 11,80 ed i 12,20 metri e larghezza compresa tra i 2,50 ed i 2,55 metri, a pianale rialzato max 870 mm, per trasporto pubblico di linea interurbano, categoria M3, alimentati a gasolio, omologati secondo la classe di emissione Euro VI, climatizzati, idonei al trasporto di passeggeri anche su sedia a rotelle e a ridotta capacità motoria. Il primo contratto applicativo riguarderà n. 3 unità.

Art. 4 Prescrizioni tecniche generali

Gli autobus dovranno rispondere a tutte le normative comunitarie e nazionali imposte da direttive, leggi e regolamenti ad essi applicabili e dovranno poter essere finanziati da parte di Enti Pubblici, in conformità alle condizioni tecnico economiche di fornitura stabilite da detti Enti.

Gli autobus offerti dovranno avere, alla data di presentazione dell'offerta, omologazione europea, oppure devono essere omologati in Italia in conformità alle normative vigenti.

In nessun caso saranno accettati autobus collaudati con le modalità dell'esemplare unico.

Art. 5 Caratteristiche tecniche ed allestimenti particolari

Le caratteristiche tecniche che gli autobus dovranno integralmente soddisfare sono descritte nel Capitolato tecnico allegato; la non rispondenza comporterà l'esclusione del partecipante alla gara.

Tutti i dati tecnici presentati in sede di offerta che, essendo stati oggetto di valutazione, avranno contribuito all'aggiudicazione, si riterranno vincolanti per il Fornitore e confluiranno automaticamente nelle condizioni contrattuali, quali parte integrante delle stesse.

Le caratteristiche indicate come preferite, qualora siano oggetto di valutazione con punteggio dedicato, sono tutte riportate nell'Allegato A1 (per il lotto 1) e nell'Allegato A2 (per il lotto 2).

Art. 6 Garanzia

Per ognuno dei singoli autobus, nel periodo che decorre dalla data di immatricolazione, si intendono applicate le seguenti garanzie:

garanzia di legge;

Per il solo lotto 1 sarà valutata preferenzialmente (con punteggio dedicato) l'estensione di garanzia chilometrica sul cambio a 350.000 km.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore dovrà intervenire, a propria cura e spese, per eliminare qualsiasi difetto o deficienza del veicolo, accertato o denunciato, e dovrà risponderne sino all'eliminazione totale.

I Fornitori dovranno corredare l'offerta tecnica di dichiarazione inerente le condizioni di garanzia praticate, esplicitando in modo chiaro la durata della stessa.

Art. 7 Affidabilità – omogeneità

Il progetto e la realizzazione costruttiva dei veicoli dovranno essere particolarmente curati dalle ditte costruttrici, al fine di conseguire livelli elevati di affidabilità della carrozzeria e dei vari organi, ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi di manutenzione.

Pertanto al fine di garantire l'acquisto di un prodotto affidabile, collaudato e di sicura resa, verrà data opportuna rilevanza (con punteggio dedicato) al parco esistente in ambito comunitario europeo del veicolo offerto e dei derivati dimensionali aventi medesima omologazione base.

Inoltre saranno privilegiati (elemento oggetto di valutazione) i veicoli che hanno motore, telaio e carrozzeria progettati e prodotti dalla medesima casa costruttrice.

Art. 8 Approvvigionamento ricambi, assistenza ed organizzazione post-vendita

I complessivi ed i particolari, od altri perfettamente intercambiabili, dovranno essere facilmente reperibili sul mercato e ne dovrà essere assicurato l'approvvigionamento per un periodo non inferiore a 15 anni decorrente dalla data di fatturazione dei veicoli.

Nel periodo di garanzia il fornitore si impegna a consegnare i ricambi entro un termine massimo di sei giorni lavorativi che decorrono dal giorno dell'ordine, se effettuato entro le ore 17.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Gli ordini effettuati dopo le ore 17.00 verranno considerati come effettuati il primo giorno

lavorativo successivo. I ritardi rispetto a detto termine, daranno luogo ad una penale pari al 10% del valore del ricambio per ogni giorno solare di ritardo. Tale penale verrà applicata esclusivamente alle richieste di ricambio che prevedono obbligatoriamente il fermo del veicolo dal momento della richiesta. Per i ricambi di carrozzeria / autotelaio il termine massimo anziché sei giorni lavorativi è di dodici giorni lavorativi.

Il fornitore si impegna a riconoscere sui ricambi sostituiti in regime di garanzia quanto sotto:

- Qualora la garanzia di legge offerta sul veicolo sia di 12 mesi, dovrà essere riconosciuta sul ricambio una garanzia di 12 mesi a fare data dall'avvenuta sostituzione, indipendentemente dal fatto che la garanzia sul veicolo scada prima;
- Qualora la garanzia di legge offerta sia superiore a 12 mesi, il ricambio sostituito beneficerà di una garanzia:
 - di 12 mesi, qualora alla data della sostituzione la garanzia offerta sul veicolo abbia durata residua inferiore a 12 mesi;
 - pari alla durata della garanzia residua del veicolo, qualora alla data della sostituzione la garanzia offerta sul veicolo abbia durata residua superiore a 12 mesi.

Nel periodo in cui è operativa la garanzia sul veicolo, qualora si manifestassero difetti o deficienze ripetitive su particolari uguali dei veicoli, o aventi la stessa funzione specifica in misura pari a:

- Fino a 15 veicoli del lotto acquistati: difetto su almeno 3 veicoli
- Tra 16 e 20 veicoli del lotto acquistati (per il solo lotto 1): difetto su almeno 5 veicoli
- Oltre 20 veicoli acquistati (per il solo lotto 1): difetto su almeno il 20% del lotto

Dove per veicoli acquistati si intendono tutti i veicoli del singolo lotto acquistati anche in tempi successivi, durante tutta la validità dell'accordo quadro

superati detti limiti, il Fornitore adotterà provvedimenti atti ad eliminare i difetti su tutti gli autobus oggetto della fornitura entro 30 giorni dalla data di riconoscimento di "difetto ripetitivo". Trascorso tale termine verrà applicata una penale di € 100,00 per veicolo e giorno solare di ritardo.

Solo per il Lotto 1: Il Fornitore si impegna ad intervenire per le riparazioni in regime di garanzia presso la sede di Bus Company di Villafranca Piemonte (TO) – via Vigone, 8 o presso la sede di Bus Company di Saluzzo (CN) – via Circonvallazione, 19, secondo quanto stabilito di volta in volta nella richiesta di intervento, entro 24 ore – sabato, domenica e festivi esclusi – dalla segnalazione di guasto. Il Fornitore si impegna inoltre a riconsegnare il veicolo in perfetta efficienza entro un termine massimo di tre giorni lavorativi decorrenti dal giorno della segnalazione dell'anomalia, se effettuata entro le ore 17.00. Per le lavorazioni inerenti l'autotelaio e le parti di carrozzeria, il veicolo dovrà essere riconsegnato in perfetta efficienza entro un termine massimo di dodici giorni lavorativi decorrenti dal giorno della segnalazione dell'anomalia, se effettuata entro le ore 17.00. I ritardi rispetto a detti termini, quando non dovuti a documentata causa di forza maggiore, daranno luogo ad una penale di Euro 100,00 per ogni veicolo e giorno solare di ritardo. Tale penale si applicherà a tutti i guasti che causano una segnalazione da parte del cliente e prevedono obbligatoriamente il fermo del veicolo dal momento della segnalazione.

Nel caso in cui, a seguito di intervento o meno del fornitore, esso dichiara sotto la propria responsabilità che il guasto non pregiudica la sicurezza del mezzo e dei passeggeri, il veicolo verrà reimesso in servizio per un termine massimo di 30 giorni trascorsi i quali, salvo che le parti abbiano concordato un termine più lungo, se il fornitore non avrà provveduto a riparare il difetto, verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni veicolo e giorno solare di ritardo.

Nel periodo di garanzia il fornitore si impegna a consegnare i ricambi non soggetti a regime di garanzia entro un termine massimo di sei giorni lavorativi che decorrono dal giorno dell'ordine, se effettuato entro le ore 17.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Gli ordini effettuati dopo le ore 17.00 verranno considerati come effettuati il primo giorno lavorativo successivo. I ritardi rispetto a detto termine, daranno luogo ad una penale pari al 10% del valore del ricambio per ogni giorno solare di ritardo. Per i ricambi di carrozzeria / autotelaio il termine massimo anziché sei giorni lavorativi è di dodici giorni lavorativi.

Solo per il Lotto 2: Il Fornitore si impegna ad effettuare le riparazioni in regime di garanzia riconsegnando il veicolo in perfetta efficienza entro un termine massimo di tre giorni lavorativi decorrenti dal giorno in cui ha a disposizione il veicolo, a condizione che ne abbia disponibilità entro le ore 17.00 di un giorno feriale. Se il Fornitore ha a disposizione il veicolo dopo le ore 17.00 si considera come messo a disposizione il primo giorno lavorativo seguente. Per le lavorazioni inerenti l'autotelaio e le parti di carrozzeria, il veicolo dovrà essere riconsegnato in perfetta efficienza entro un termine massimo di dodici giorni lavorativi, anziché tre. I ritardi rispetto a detti termini, quando non dovuti a documentata causa di forza maggiore, daranno luogo ad una penale di Euro 100,00 per ogni veicolo e giorno solare di ritardo. Tale penale si applicherà a tutti i guasti che prevedono obbligatoriamente il fermo del veicolo.

Nel caso in cui, a seguito di intervento o meno del fornitore, esso dichiari sotto la propria responsabilità che il guasto non pregiudica la sicurezza del mezzo e dei passeggeri, il veicolo verrà reimesso in servizio per un termine massimo di 30 giorni trascorsi i quali, salvo che le parti abbiano concordato un termine più lungo, se il fornitore non avrà provveduto a riparare il difetto, verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni veicolo e giorno solare di ritardo.

Nel periodo di garanzia il fornitore si impegna a consegnare i ricambi non soggetti a regime di garanzia entro un termine massimo di sei giorni lavorativi che decorrono dal giorno dell'ordine, se effettuato entro le ore 17.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Gli ordini effettuati dopo le ore 17.00 verranno considerati come effettuati il primo giorno lavorativo successivo. I ritardi rispetto a detto termine, daranno luogo ad una penale pari al 10% del valore del ricambio per ogni giorno solare di ritardo. Per i ricambi di carrozzeria / autotelaio il termine massimo anziché sei giorni lavorativi è di dodici giorni lavorativi.

Art. 9 Modalità e luogo di consegna

I veicoli dovranno essere consegnati dal Fornitore, perfettamente funzionanti, completi degli allestimenti previsti, e di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione, presso:

Lotto 1: Bus Company S.r.l. – sede di via Vigone, 8 – Villafranca Piemonte (TO) – Italia

Lotto 2: Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. – sede di via Nazionale, 365 – Imperia (IM) – Italia.

Insieme a ciascun veicolo dovrà essere consegnato un manuale d'uso per il personale di guida.

Art. 10 Termini di consegna

I veicoli dovranno essere forniti entro 180 gg dalla sottoscrizione del contratto d'acquisto (Agosto incluso), completi di tutti gli equipaggiamenti e della documentazione necessaria all'immatricolazione.

Qualora per esigenze aziendali o altro fossero necessari tempi di consegna inferiori al suddetto termine, l'acquirente si riserva di sottoscrivere i contratti applicativi solo previo accordo con il Fornitore sui tempi di consegna, il cui rispetto per quest'ultimo sarà tassativo.

Art. 11 Collaudo

L'acquirente provvederà ad effettuare, presso la propria sede, su ogni veicolo fornito il collaudo di accettazione, alla presenza di incaricati del Fornitore, qualora quest'ultimo ritenga di partecipare in contraddittorio. Tale collaudo sarà volto ad accertare completezza, funzionalità e conformità della fornitura rispetto a quanto previsto dalla Stazione appaltante nel capitolato e quanto offerto dal Fornitore. Le verifiche potranno riguardare tutto il veicolo, e potranno essere sia statiche che su strada; i vari aspetti verificati potranno essere svolti in toto su tutti i veicoli oggetto della fornitura o a campione.

A tal fine, l'acquirente comunicherà la data di tale collaudo al fornitore con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.

Qualora emergano delle anomalie, sarà onere del fornitore eliminarle a propria cura e spese nel minor tempo possibile; a seguire verrà effettuato un nuovo collaudo, ed eventualmente ulteriori collaudi sino a quando non avranno esito positivo.

In seguito al Collaudo con esito positivo, o positivo con riserva, il Fornitore provvederà ad emettere fattura; per dettagli sul pagamento si rimanda al successivo Art. 14. In seguito all'emissione della fattura la proprietà dei veicoli ed i relativi rischi sono trasferiti all'acquirente.

Art. 12 Penali

Il mancato rispetto del termine di consegna indicato nel / nei contratti applicativo / i comporterà, salvo documentate cause di forza maggiore, l'applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 escluso I.V.A., per ogni giorno solare di ritardo e per veicolo, decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto nel contratto di acquisto e sino alla data di consegna effettiva.

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, per data di consegna si intende quella in cui gli autobus sono consegnati conformi alle prescrizioni normative, del presente capitolato speciale d'oneri, del capitolato tecnico e delle specifiche definite in sede di configurazione dell'ordine di commessa.

In caso di grave inadempienza contrattuale l'acquirente si riserva, di pieno diritto e senza formalità di sorta, la facoltà di risoluzione ipso jure del contratto, con l'applicazione di una penale pari al 10% del contratto stesso, oltre all'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei maggiori danni subiti.

L'acquirente si riserva la facoltà di trattenere gli importi delle penali per ritardata consegna sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento. In ogni caso dovranno comunque essere regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

Art. 13 Esame del veicolo offerto

Al fine di acquisire il punteggio di valutazione previsto, i partecipanti potranno presentare, presso la sede di Bus Company di Villafranca Piemonte, un esemplare del veicolo proposto.

I veicoli campione dovranno essere portati in visione il giorno 29/05/2018, previo accordo sull'ora di presentazione con la Stazione Appaltante previo contatto con il RUP Dott. Marco Canal Brunet a mezzo pec all'indirizzo buscompany@pec.buscompany.it.

I veicoli dovranno essere messi a disposizione della Stazione Appaltante per il tempo necessario all'effettuazione delle prove previste. Il fornitore sarà contattato al termine delle stesse per il ritiro del veicolo.

Il veicolo dimostrativo dovrà essere per quanto possibile uguale all'autobus offerto, in particolare per quanto riguarda:

- Autotelaio (motore, trasmissione, sterzo, sospensioni, ecc.)
- Carrozzeria (numero porte, altezze e piani di calpestio, numero assi, ecc.)
- Allestimento (climatizzazione, sedili per quanto concerne la tipologia).

La Commissione Giudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di valutare ed eventualmente accettare differenze non sostanziali sul veicolo di prova rispetto al modello oggetto dell'offerta.

L'esame del veicolo sarà a cura della Commissione Giudicatrice stessa e comprenderà tre fasi:

- Visione del veicolo
- Prova del veicolo
- Prova su strada del veicolo

Il partecipante dovrà assumere a proprio carico ed onere il trasferimento del veicolo in prova dalla propria

sede a quella della società appaltante ed il successivo ritiro.

Le prove saranno effettuate in completa autonomia dalla Stazione Appaltante senza la presenza del partecipante che ha portato in visione il veicolo.

L'oggetto delle prove e delle verifiche, ivi compresi i punteggi, sono riportati nell'Allegato A1 (relativamente al lotto 1) e nell'Allegato A2 (relativamente al lotto 2).

Art. 14 Pagamento

Ad avvenuto collaudo con esito positivo / positivo con riserva dei veicoli, il fornitore provvederà ad emettere fattura di importo pari al valore del veicolo, comprensivo di IVA.

Tale fattura avrà come condizioni di pagamento 90 gg dffm.

Tutte le fatture emesse dovranno essere intestate all'acquirente e dovranno riportare il codice CIG riportato sul contratto.

Il pagamento avverrà previa acquisizione del DURC.

Art. 15 Cauzioni

I partecipanti, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dovranno corredare le proprie offerte, a titolo di cauzione "provvisoria", costituita ai sensi dell'Art. 93 D.Lgs. 50/2016, di una garanzia di importo pari al 2% del valore del lotto per il quale si presenta offerta.

I partecipanti possono ridurre l'importo della garanzia, sia "provvisoria" che "definitiva" secondo quanto previsto all'art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della cauzione "provvisoria", tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Tale cauzione dovrà essere incondizionata e di validità non inferiore a 180 giorni dalla data prevista di presentazione dell'offerta e dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione.

Il fornitore aggiudicatario dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione a sostituire la cauzione "provvisoria" già in possesso della stazione appaltante, con una "definitiva" di valore pari al 10% dell'importo di fornitura, IVA esclusa. La validità di quest'ultima dovrà essere almeno sino alla data prevista per il completamento della fornitura stessa (data di consegna così come definita nel Capitolato Speciale di Oneri dell'ultimo veicolo oggetto della fornitura).

Sia la cauzione "provvisoria" che quella "definitiva" potranno essere prestate mediante:

- L'attestazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale presso un'Azienda di Credito, a favore della società appaltante, composto sia a mezzo contante sia a mezzo titoli di stato;
- Fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D.Lgs. 58/1998.

Quale che sia la forma costitutiva, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.

La presentazione di cauzioni difformi da quanto sopra citato o per importo inferiore a quanto richiesto comporterà l'esclusione dell'offerta presentata.

Art. 16 Divieto di subappalto

In sede di offerta il concorrente deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare. La quota % data in subappalto non può superare il 30% dell'importo contrattuale.

Per quanto concerne tale istituto, si applica in toto quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 Controversie

In caso di controversie che dovessero nascere in merito all'esecuzione del contratto facente seguito a tale procedura, queste dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via conciliativa e, qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, verranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro competente è quello di Torino.

Art. 18 Contratto – Risoluzione del contratto

Tutte le clausole e gli adempimenti presenti in gara sono da considerarsi essenziali, per cui l'inadempimento anche di uno solo di essi, darà facoltà alla società appaltante di risolvere il contratto, salvo richiesta danni.

Art. 19 Spese di registrazione

Sarà a carico del fornitore aggiudicatario ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto oggetto della fornitura.

Art. 20 Rinvio alla legislazione nazionale e regionale

L'appalto di cui trattasi si intende disciplinato, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Oneri, da tutti i documenti di gara e relativi allegati, e per quanto non espressamente indicato nei medesimi, dal D.Lgs. 50/2016, dal Codice Civile e dalla legislazione emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Piemonte, in materia che attiene all'oggetto dell'appalto medesimo.

Saluzzo, 27 aprile 2018

Il R.U.P.
Marco Canal Brunet

